



“TARI – La tassa sui Rifiuti” ANNO 2019



A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi della Legge 147/2013 art. 1 comma 639, è stata istituita la tassa sui rifiuti TARI, in sostituzione della TARES applicata nell’anno 2013.

La TARI rappresenta una componente della IUC (Imposta Unica Comunale) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore dell’immobile.

<p>DISCIPLINA</p>	<p>La TARI è disciplinata da Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2014 e successivamente modificato con atti del C.C. n. 29 del 17/07/2015, n. 10 del 12/04/2016 e n. 7 del 27/03/2019 ed è applicata in base a tariffa calcolata ad anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno).</p> <p>Le tariffe TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calpestabile, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti secondo quanto indicato nel Piano Finanziario TARI.</p> <p>Alla TARI si applica il tributo provinciale, pari al 5% della tassa, da corrispondere alla Provincia per l’esercizio delle funzioni amministrative collegate alla tutela, protezione ed igiene ambientale.</p>
<p>MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</p>	<p>I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo.</p> <p>Tutte le denunce, comprese quelle per nuova occupazione, cessazione e variazione, vanno presentate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di occupazione o detenzione dell’immobile, cessazione, variazione.</p> <p>Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).</p> <p><u>Utenze domestiche</u></p> <p>La denuncia deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel caso di residenti, dall’intestatario della scheda anagrafica• nel caso di non residenti, dimoranti per almeno 6 mesi nell’anno solare, dall’occupante a qualsiasi titolo• nel caso di dimora per meno di 6 mesi all’anno, dal proprietario o dal titolare di usufrutto o altro diritto reale sull’immobile.• Nel caso di persone giuridiche, titolari di utenze domestiche la denuncia deve essere presentata dal legale rappresentante. <p><u>Utenze non domestiche</u></p> <p>Per le utenze non domestiche, la denuncia va presentata dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge.</p>

<p>MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</p>	<p>Modalità di presentazione</p> <p>La denuncia, compilata in tutti i campi e sottoscritta, può essere presentata direttamente agli Uffici Comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o a mezzo posta elettronica certificata.</p> <p>a) presso Ufficio Tributi, Piazza A. Riva n. 10 Sovico – tel. 039.2075062 / 039.2075063 nei seguenti orari d’Ufficio: Lunedì, mercoledì, Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 Giovedì dalle ore 16,45 alle ore 18,15</p> <p>b) con raccomandata A/R indirizzata a: COMUNE DI SOVICO Ufficio Tributi Piazza A. Riva, 10 20845 SOVICO</p> <p>In tal caso si considerano presentate nel giorno di spedizione</p> <p>c) Utilizzando la propria casella di posta certificata, all’indirizzo: comune.sovico@pec.regione.lombardia.it</p>												
<p>TARIFFE</p>	<p>Le tariffe della TARI sono state approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2019 (Vedere specifica tabella B) allegata)</p>												
<p>MODALITA' DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO TARI</p>	<p>Per l’anno 2019 il Comune di Sovico con Delibera della Giunta Comunale n. 32 del 28/03/2019 ha stabilito che il versamento della Tassa Rifiuti TARI sia effettuato in 3 rate con le scadenze sotto specificate:</p> <table border="1" data-bbox="402 1218 1310 1404"> <thead> <tr> <th>Rata n.</th> <th>Scadenza</th> <th>importo % rata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>30 giugno 2019</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>30 settembre 2019</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>30 dicembre 2019</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per il versamento del tributo TARI anno 2019 vengono inviati a domicilio del contribuente appositi avvisi di pagamento.</p> <p>Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i modelli F24, precompilati ed allegati al suddetto avviso di pagamento, presso qualsiasi istituto bancario o postale.</p> <p>E’ prevista la facoltà di effettuare il versamento in UNICA SOLUZIONE entro il termine di scadenza della 1° rata 30/06/2019.</p> <p>Qualora l’avviso di pagamento TARI dovesse essere stato recapitato oltre la scadenza delle rate previste, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso non incorrendo in alcuna sanzione.</p>	Rata n.	Scadenza	importo % rata	1	30 giugno 2019	35%	2	30 settembre 2019	35%	3	30 dicembre 2019	30%
Rata n.	Scadenza	importo % rata											
1	30 giugno 2019	35%											
2	30 settembre 2019	35%											
3	30 dicembre 2019	30%											

<p style="text-align: center;">UTENZE DOMESTICHE RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO</p>	<p>A partire dall'anno 2015, al fine di incentivare l'attività di compostaggio domestico, l'Amministrazione Comunale ha aumentato la percentuale di riduzione dal 10% al 20% (Art. 39 del Regolamento Comunale IUC – componente TARI) da applicare alla tariffa per le utenze domestiche per quei contribuenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili, mediante compostaggio domestico, qualora ricorrono le condizioni e secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 17/07/2015.</p> <p>La riduzione viene applicata, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza da inviare, su specifico modello messo a disposizione dal Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo.</p> <p>La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il soggetto passivo autorizza altresì il Comune, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.</p>
<p style="text-align: center;">UTENZE NON DOMESTICHE RIDUZIONI TARIFFARIE</p>	<p>Per le utenze non domestiche per le quali si dimostra di avviare al recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani è prevista una riduzione della tariffa pari al 15% nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 40 del Regolamento IUC – componente TARI il cui testo integrale viene qui seguito riportato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>“Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, verrà applicata una riduzione della tariffa pari al 15% della tariffa applicata a condizione che:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero;</i> b) <i>risulti dimostrato l'avvio al riciclo-recupero superiore a 10Kg/mq ovvero 0,1 mc/mq di rifiuti assimilati (imballaggi terziari esclusi).</i> c) <i>il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.</i> 2. <i>La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;</i> b) <i>attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;</i> c) <i>copia del registro di carico e scarico;</i> <p><i>La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione, corredata dalla documentazione prevista al precedente punto 2. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.”</i></p>

Per quanto non espressamente indicato nella presente nota informativa si rimanda alle disposizioni di legge ed alle norme del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI quale componente IUC

Per eventuali approfondimenti si invita a consultare il sito internet www.comune.sovico.mb.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Tributi del Comune nei seguenti orari:

dalle ore 10,30 alle ore 12,30 (lunedì, mercoledì, venerdì)

dalle ore 16,45 alle ore 18,15 (giovedì)

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (sabato solo per i mesi di maggio/giugno/dicembre)

Telefono Ufficio Tributi: 039.2075062 – 039.2075063

Fax: 039.2075045

e-mail: finanziario.tributi@comune.sovico.mb.it